



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Presidente | Cinzia Barisano |
| Primo referendario | Giovanni Natali |
| Primo referendario | Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i> |
| Referendario | Daniela Piacente |
| Referendario | Donatella Palumbo |
| Referendario | Antonio Arnò |
| Referendario | Benedetta Civilla |

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di Sogliano Cavour (LE) relativi agli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto nella camera di consiglio del 2 maggio 2024, convocata con ordinanza n. 12/2024;

Premesso in

FATTO

1. L'organo di revisione del Comune di Sogliano Cavour (LE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei

conti rispettivamente con deliberazioni n. 12 dell'11.06.2019, n. 9 del 28.05.2020, n. 7 del 12.04.2021, n. 10 dell'08.07.2022, n. 8 del 16.05.2023.

2. Con note prot. Cdc n. 6877 del 12 dicembre 2023 e n. 1445 del 2 aprile 2024 (indirizzate al sindaco e, per conoscenza, all'organo di revisione dell'ente) è stata svolta attività istruttoria al fine di ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

3. Il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha fornito riscontro con note acquisite al prot. Cdc n. 599 del 12.02.2024 e n. 1525 dell'08.04.2024.

4. Sulla base dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione nonché alla luce delle risposte pervenute, corredate dalla relativa documentazione, il Collegio evidenzia le criticità che si ritengono non superate e che, segnatamente, attengono ai seguenti profili:

1. tardiva approvazione dei rendiconti e violazione, nell'anno 2020, dell'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113/2016 convertito, con modificazioni dalla legge 07.08.2016, n. 160;
2. insufficiente riscossione delle entrate, anche in conto residui e scarsa attività di contrasto all'evasione tributaria;
3. vetustà dei residui attivi e passivi;
4. peggioramento dei tempi di pagamento in relazione all'esercizio 2022.

Considerato in

DIRITTO

La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata estesa a tutti gli enti territoriali dall'art. 7, comma 7 della legge 05.06.2003, n. 131 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»); successivamente, in tema di controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge 23.12.2005, n. 266 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006*») ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167 della legge n. 266/2005). Inoltre, l'art. 148-*bis* del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 («*Testo*

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», T.U.E.L.), introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174 (recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213), ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

La Corte costituzionale (sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014, n. 115 del 2020) ha chiarito che il suddetto controllo - ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa - è *«finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)».*

Qualora le irregolarità accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia *ex art. 148-bis*, comma 3 del T.U.E.L., la natura anche collaborativa del controllo intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, comma 7 della legge n. 131/2003) consente alle stesse di segnalare agli enti irregolarità meno gravi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di deficitarietà e/o squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria; l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame in questione è limitato ai profili di criticità e irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte, la verifica in esame, come si è detto, è stata estesa anche al rendiconto relativo all'esercizio 2021 e al rendiconto relativo all'esercizio 2022, in modo da aggiornare la situazione finanziaria dell'ente, evidenziarne l'evoluzione (in senso positivo o negativo) e rilevare eventuali fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Dall'analisi posta in essere in relazione al Comune di Sogliano Cavour (LE) sono emerse criticità attinenti agli aspetti come di seguito evidenziati.

1. Tardiva approvazione dei rendiconti

L'esame dei questionari relativi ai rendiconti di gestione degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 denota la tardiva - rispetto ai termini di legge - approvazione degli stessi, avvenuta, rispettivamente, per gli esercizi 2018 e 2019, con deliberazioni del commissario straordinario n. 73 dell'11.06.2019 e n. 81 del 15.07.2020; per gli esercizi 2020, 2021, 2022 rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 28 del 30.06.2021, n. 13 del 22.06.2022, n. 13 del 23.06.2023.

Richiesti chiarimenti in ordine alle ragioni dei ripetuti e costanti ritardi, nonché precisazioni sulle eventuali assunzioni di personale a qualsiasi titolo

effettuati, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, nelle more delle relative approvazioni dei rendiconti, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113/2016 convertito, con modificazioni dalla legge 07.08.2016, n. 160 (il cui ambito applicativo è stato modificato - per l'esercizio 2021 - dall'art. 40, comma 5 *bis* del d.l. n. 50/2022¹), il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha fornito riscontro con nota n. 599 del 12.02.2024.

Nello specifico, l'ente in esame ha evidenziato che *«i ritardi nell'approvazione dei rendiconti sono derivati principalmente: dalle difficoltà incontrate da tutti i responsabili dell'Ente nelle operazioni di riaccertamento dei residui che, a seguito delle intervenute modifiche normative introdotte dalla contabilità armonizzata, sono risultate più complesse; dai cambiamenti organizzativi avvenuti nel corso dell'esercizio 2018, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Sogliano Cavour ex art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successivo insediamento della Commissione Straordinaria in data 4.07.2018; dall'emergenza pandemica da Covid-19, che ha comportato negli esercizi 2020 e 2021 un forte rallentamento dell'attività amministrativa dell'Ente, già caratterizzato da un personale in servizio numericamente ridotto, a causa della necessità di gestire l'emergenza sanitaria, in concomitanza con l'ordinaria gestione amministrativo/contabile e con personale in gran parte in smart working»*. L'ente, inoltre, ha specificato di non aver proceduto ad assunzioni di personale nelle more dell'approvazione dei rendiconti, negli anni 2018, 2019, 2021 e 2022; nell'anno 2020, invece, si è conclusa la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo di polizia locale - categoria D, con stipula del contratto di lavoro con decorrenza 01.07.2020 (tale data di decorrenza dell'assunzione è riportata nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, allegato alla nota di risposta dell'ente del 12.02.2024).

¹ Art. 40, comma 5 *bis*, del d.l. n. 50/2022, convertito con la legge 15 luglio 2022, n. 91: *«Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»*

Il Comune di Sogliano Cavour (LE), in merito a detta assunzione, ha specificato che *«con determinazione del Settore n. 383/2020, preso atto del contratto individuale di lavoro sottoscritto con l'interessato, si evidenziava che erano state rinvenute delle carenze e/o necessità di integrazione di alcuni elementi del contratto e che occorreva comunque disciplinare e prevedere mediante l'approvazione di uno schema di addendum al contratto di lavoro già sottoscritto tra le parti al fine di farne parte integrante e sostanziale, fermo restando che il rapporto di lavoro, ancorché già avviato, era da intendersi regolarmente costituito con la sottoscrizione dell'atto integrativo/modificativo, avvenuta poi in data 22/07/2020 con decorrenza 15/07/2020»*.

In merito a quanto *supra* rappresentato, si osserva che *«l'addendum al contratto individuale di lavoro del 01/07/2020»* allegato alla nota di risposta del 12.02.2024 non apporta modifiche agli elementi costitutivi del contratto medesimo che resta, pertanto, invariato nei suoi aspetti sostanziali. L'ente, peraltro, non ha indicato con chiarezza le motivazioni per cui il rapporto di lavoro sia di ritenersi regolarmente costituito solo con la sottoscrizione dell'atto integrativo/modificativo. Né è chiaro quanto riportato all'interno dell'*«l'addendum»* ovvero che *«il rapporto di lavoro, ancorché già avviato, è da intendersi regolarmente costituito con la sottoscrizione del presente atto integrativo/modificativo»*. La sottoscrizione dell'accordo integrativo è, peraltro, avvenuta in data 22.07.2020, mentre al suo interno è specificato che *«il presente contratto (...) sostituisce il precedente contratto nelle parti ivi indicate ed avrà decorrenza dal 15 luglio 2020»*.

In sostanza, si rileva la violazione dell'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113/2016 convertito, con modificazioni dalla legge 07.08.2016, n. 160, atteso che il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha approvato il rendiconto 2019 tardivamente, ovvero in data 15.07.2020 e fino a tale data non avrebbe potuto procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Dalla documentazione acquisita, invece, risulta che l'ente abbia stipulato il suddetto contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con effetti economici e giuridici dall'01.07.2020, in vigenza del divieto di cui al citato art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016 convertito, con modificazioni dalla legge

n. 160/2016 (che nella formulazione *ratione temporis* vigente statuiva espressamente: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato ... gli enti territoriali ... non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”*) cui sono seguite integrazioni/modificazioni contrattuali in data 22.07.2020 e che tuttavia non hanno inciso sulla decorrenza giuridica dell'assunzione.

Per tale ragione, ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., si segnala tale fattispecie alla competente Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia.

Inoltre, nel prendere atto delle riferite difficoltà che hanno inciso sui tempi di approvazione dei rendiconti, si evidenzia che il termine per l'approvazione del rendiconto è finalizzato a garantire la sana e corretta gestione finanziaria; infatti, i risultati approvati in sede di consuntivo hanno un riflesso diretto sul bilancio in corso d'esercizio e l'ente deve tenerne conto tempestivamente al fine del mantenimento dei relativi equilibri.

In relazione a quanto precede e alla luce della persistente violazione dei termini di legge rilevata, da ultimo, anche con riguardo al rendiconto 2022 (approvato con - tardiva - deliberazione consiliare n. 13 del 23 giugno 2023 rispetto alla scadenza del 2 maggio 2023), il Collegio richiama *«la necessità del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione»* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 9/2020/INPR, recante le linee guida e il questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali relativi al rendiconto della gestione 2019)

ed invita pertanto il Comune di Sogliano Cavour (LE) ad adottare misure organizzative idonee a garantire, in futuro, il puntuale rispetto della tempistica prevista, ferme restando le relative responsabilità per le accertate violazioni di legge.

2. Risultato di amministrazione

2.1 Il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha approvato i risultati di amministrazione degli esercizi 2015-2022 come risulta dalla seguente tabella, ricostruita sulla base delle risultanze presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei rendiconti approvati.

Tab. n. 1 - Risultati di amministrazione 2015-2022

| Comune di Sogliano Cavour (LE) | Rendiconto 2015 | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Rendiconto 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio | 1.106.092,14 | 1.217.358,58 | - | 319.366,16 | 316.652,77 | 877.331,58 | 549.163,07 | 435.361,55 |
| Riscossioni | 4.260.689,54 | 5.726.701,53 | 5.470.207,12 | 6.138.262,90 | 4.110.132,75 | 3.217.008,64 | 2.693.442,96 | 3.236.220,11 |
| Pagamenti | 4.149.423,10 | 6.944.060,11 | 5.150.840,96 | 6.140.976,29 | 3.549.453,94 | 3.545.177,15 | 2.807.244,48 | 2.808.506,37 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | 1.217.358,58 | - | 319.366,16 | 316.652,77 | 877.331,58 | 549.163,07 | 435.361,55 | 863.075,29 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | 1.217.358,58 | - | 319.366,16 | 316.652,77 | 877.331,58 | 549.163,07 | 435.361,55 | 863.075,29 |
| Residui attivi | 2.615.233,71 | 2.081.624,09 | 1.849.573,77 | 1.906.447,10 | 2.637.172,08 | 2.553.246,76 | 3.252.518,93 | 2.967.645,01 |
| Residui passivi | 3.304.715,74 | 1.631.750,28 | 1.549.797,96 | 1.268.291,42 | 1.813.743,22 | 980.112,22 | 923.128,43 | 1.184.899,81 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 11.164,34 | - | - | 11.161,36 | 24.376,89 | 7.167,06 | 8.871,88 | 43.126,22 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | - | 12.789,58 | - | - | - | 468.288,12 | 3.315,84 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre | 516.712,21 | 449.873,81 | 606.352,39 | 943.647,09 | 1.676.383,55 | 2.115.130,55 | 2.287.592,05 | 2.599.378,43 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre | | | | | | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 | 285.059,93 | 348.609,07 | 434.403,95 | 572.255,56 | 1.101.833,91 | 1.418.828,52 | 1.749.726,27 | 1.752.823,33 |
| Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo perdite società partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo contenzioso | - | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 183.704,80 |
| Altri accantonamenti | 61.904,00 | 69.185,94 | 30.165,94 | 78.282,88 | 48.910,91 | 38.700,27 | 111.751,33 | 101.557,90 |
| Totale parte accantonata | 346.963,93 | 417.795,01 | 524.569,89 | 710.538,44 | 1.210.744,82 | 1.567.528,79 | 1.971.477,60 | 2.038.086,03 |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | - | 1.869,00 | 8.061,89 | 99.637,22 | 113.460,68 | 65.056,47 | 55.197,41 | 39.506,25 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | - | 2.235,00 | 3.975,00 | 35.705,48 | 487.134,07 | 608.782,09 | 362.847,98 | 333.807,40 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | - | - | - | - | - | - | 183,73 | 183,73 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Altri vincoli | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale parte vincolata | - | 4.104,00 | 12.036,89 | 135.342,70 | 600.594,75 | 673.838,56 | 418.229,12 | 373.497,38 |
| Totale parte destinata agli investimenti | 25.522,13 | 27.951,94 | 33.799,91 | 37.712,72 | 6.854,60 | 7.312,52 | 9.517,88 | 4.683,66 |
| Totale parte disponibile | 144.226,15 | 22,86 | 35.945,70 | 60.053,23 | - 141.810,62 | - 133.549,32 | - 111.632,55 | 183.111,36 |

Tab. n. 2 - Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia. Elaborazione su dati Finanza Locale (2015) e su dati BDAP (2016-2022).

Dai dati presenti nella precedente tabella n. 1 si evince che la gestione dell'ente in esame ha originato un disavanzo di amministrazione al 31.12.2019, pari a -€ 141.810,62, che risulta gradualmente ridotto nei successivi due esercizi fino al completo riassorbimento al 31.12.2022.

Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 81 del 15.07.2020, infatti, il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha chiuso l'esercizio 2019 con un disavanzo sostanziale (lett. E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) di - € 141.810,62, quale maggior disavanzo scaturito dalla determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto 2019, in luogo del metodo semplificato.

Con successiva deliberazione della Commissione straordinaria n. 85 del 22.07.2020, l'ente ha approvato, ai sensi dell'art. 39-*quater*, comma 1, del d.l. n. 162/2019, il ripiano di detto disavanzo mediante applicazione, agli esercizi 2021-2035, di una quota costante di € 9.454,04, da finanziare mediante economie di spesa o con maggiori entrate correnti:

Tab. n. 2 – Calcolo del disavanzo di amministrazione al 31.12.2019

| | | |
|---|---|----------------------|
| | FCDE – rendiconto 2018 | € 572.255,56 |
| + | Accantonamento – bilancio 2019 | € 65.829,98 |
| - | FCDE – rendiconto 2019 | € 1.101.833,91 |
| | Maggiore accantonamento | -€ 463.748,37 |
| + | Copertura parziale accantonamento | € 321.937,75 |
| | Disavanzo da ripianare (dal 2021 in 15 anni) | -€ 141.810,62 |

Fonte: delibera C.S. (con i poteri del C.C.) n. 85 del 22.07.2020.

Quanto alla verifica del ripiano del disavanzo e all'applicazione dello stesso al bilancio di previsione, si riportano le seguenti tabelle estrapolate dalle relazioni sulla gestione degli esercizi 2020, 2021, 2022, che consentono (a far data dal 2021, primo anno di applicazione al bilancio della quota di recupero annuale), di confrontare la riduzione del disavanzo dell'esercizio "n" rispetto all'esercizio "n-1", con le quote di disavanzo applicate:

Tab. n. 3 – Situazione disavanzo – esercizio 2020

| Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 (1) | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 (2) | Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio (3) | Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa esercizio 2020 (4) | Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente (5) |
|---|--|--|--|---|--|
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e)=(d)-(c) |
| Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 85 del 22/07/2020 | 141.810,62 | 133.549,32 | 8.261,30 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
(5) Indicare solo importi positivi

| Modalità applicazione del disavanzo al bilancio di previsione | Composizione disavanzo al 31/12/2020 (6) | Copertura del disavanzo per esercizio | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Esercizio 2020 (7) | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizi successivi |
| Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 85 del 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.454,04 | 9.454,04 | 122.902,54 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: relazione sulla gestione 2020 Comune di Sogliano Cavour (LE).

Tab. n. 4 - Situazione disavanzo - esercizio 2021

| Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 (1) | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 (2) | Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio (3) | Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa esercizio 2021 (4) | Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente (5) |
|---|--|--|--|---|--|
| | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e)=(d)-(c) |
| Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 85 del 22/07/2020 | 133.549,32 | 111.632,55 | 21.916,77 | 9.454,04 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)
 (2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)
 (3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
 (4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
 (5) Indicare solo importi positivi

| Modalità applicazione del disavanzo al bilancio di previsione | Composizione disavanzo al 31/12/2021 (6) | Copertura del disavanzo per esercizio | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Esercizio 2022 (7) | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizi successivi |
| Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 85 del 22/07/2020 | 111.632,55 | 9.454,04 | 9.454,04 | 9.454,04 | 83.270,43 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: relazione sulla gestione 2021 Comune di Sogliano Cavour (LE).

Tab. n. 5 - Situazione disavanzo - esercizio 2022

| Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre | Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 (2) | Disavanzo di amministrazione e al 31/12/2022 (2) | Disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio (3) | Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa esercizio 2022 (4) | Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente (5) |
|---|--|--|--|---|--|
| | (b) | (2) | (c)=(a)-(b) | (d) | (e)=(d)-(c) |
| Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 85 del 22/07/2020 | 111.632,55 | 0,00 | 111.632,55 | 9.454,04 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)
 (2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)
 (3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
 (4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
 (5) Indicare solo importi positivi

| Modalità applicazione del disavanzo al bilancio di previsione | Composizione disavanzo al 31/12/2022 (6) | Copertura del disavanzo per esercizio | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizi successivi |
| Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 85 del 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: relazione sulla gestione 2022 Comune di Sogliano Cavour (LE).

L'evoluzione della parte disponibile (lett. E) mostra come il disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di

dubbia esigibilità di € 141.810,62, accertato con la deliberazione della Commissione straordinaria n. 81 del 15.07.2020, sia stato interamente ripianato entro l'esercizio 2022, in cui è stata registrata una parte disponibile (lettera E) del risultato di amministrazione positiva, pari a € 183.111,36.

2.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo per il contenzioso

Dal prospetto del risultato di amministrazione sopra riportato emerge un progressivo incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità che subisce le seguenti variazioni percentuali rispetto all'esercizio precedente: +92,54% (rendiconto 2019); +28,76% (rendiconto 2020); +23,32% (rendiconto 2021); +0,17% (rendiconto 2022).

Dall'esame del prospetto relativo al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022, inviato dall'ente con risposta alla nota istruttoria del 12.12.2023 e dall'esame dei dati presenti su BDAP si è rilevato, con successiva nota di integrazione istruttoria (prot. Cdc n. 1445 del 02.04.2024), che l'ente non ha considerato, ai fini del calcolo del fondo, le seguenti voci di entrata: *"Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione"* (E.1.01.01.06.001), *"Entrate dalla vendita di servizi"* (E.3.01.02.01.000), *"Proventi derivanti dalla gestione dei beni"* (E.1.01.03.00.000), *"Rimborsi e altre entrate correnti"* (E.3.05.00.00.000), *"Altre entrate correnti n.a.c."* (E.3.05.99.99.000).

Il Comune di Sogliano Cavour (LE), nella nota di risposta dell'08.04.2024, ha precisato che l'IMU ordinaria è *"riscossa per autoliquidazione dei contribuenti e accertata, pertanto, sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell'esercizio o, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"* (ciò genererebbe, quindi, la presenza di residui attivi al 31 dicembre con riferimento agli importi di IMU ordinaria riscossi nell'anno successivo, fino alla data di approvazione del rendiconto). Analogamente, le altre tipologie di entrate non considerate ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità fanno riferimento ad entrate incassate nell'anno o al più nel successivo esercizio e che non pongono problemi di esigibilità (*"entrate relative a canoni di concessione e a canone unico patrimoniale incassate nell'anno o al limite entro l'anno successivo"*,

“ricavi Conai che vengono riscossi entro l’anno successivo a quello di competenza a seguito di emissione di documento fiscale da parte dell’Ente”).

Con riferimento al fondo per il contenzioso è stato chiesto di fornire maggiori chiarimenti in merito alla causa, riportata nel prospetto compilato dall’ente, *“R.G. 1433/2016) TAR PUGLIA-LECCE. COMUNE SOGLIANO CAVOUR/IGECO COSTRUZIONI+FIOCCA. Definizione contenzioso con Sentenza definitiva del Tar Puglia - Lecce, N. 1748/2018 del 23/11/2018 che, accogliendo le tesi difensive del Comune di Sogliano Cavour, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario”* di valore pari a € 433.835,40, rispetto alla quale il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha accantonato nel 2018 un importo pari al 14% del valore della causa medesima, ovvero € 60.000,00, mentre nel 2022 un importo pari al 25% (ovvero € 108.458,84).

Sul punto l’ente, in sede di risposta alla nota istruttoria, ha affermato che *“si riferisce ad una causa del 2016 inizialmente instaurata innanzi al Tar Puglia - Sezione di Lecce, rispetto al quale il giudice adito, accogliendo le tesi difensive del Comune di Sogliano Cavour, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario con sentenza definitiva n. 1748 del 23/11/2018.*

Nel 2019, è pervenuta la notifica dell’atto di riassunzione innanzi al Tribunale civile di Lecce (R.G. 5689/2019).

Per tale causa, a partire dall’anno 2016, si è iniziato ad accantonare nel Fondo contenziosi del risultato di amministrazione un importo di € 60.000,00, in via cautelativa ed in considerazione della presumibile incompetenza del giudice adito così come poi acclarato con la sentenza n. 1748 del 23/11/2018. Tale limite, nel corso degli anni, è stato poi innalzato ad € 108.458,84, a seguito di stima del rischio di soccombenza da parte dell’Ufficio competente e sentito anche il legale di parte, in ragione dell’evoluzione della causa”.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato a riguardo, raccomanda al Comune di Sogliano Cavour (LE) un attento monitoraggio dell’evoluzione dei contenziosi in essere, in particolar modo con riferimento al citato contenzioso *“Igeo Costruzioni”*, di rilevante importo, al fine di garantire la

corretta determinazione degli accantonamenti e dei vincoli di cui si compone il risultato di amministrazione.

3. Capacità di riscossione

3.1 Riscossione entrate in conto competenza ed in conto residui

Nel quinquennio 2018-2022 il Comune di Sogliano Cavour (LE) presentava i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Tab. n. 6 - Riscossione 2018-2022

| Riscossione complessiva | | | | | Crediti esigibili nell'esercizio | | | | | Crediti esigibili esercizi precedenti | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 76,00% | 60,00% | 55,75% | 45,30% | 52,16% | 92,00% | 76,00% | 78,45% | 65,15% | 74,62% | 21,00% | 19,00% | 26,96% | 17,73% | 30,66% |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP.

Negli esercizi 2020-2022, l'indice di riscossione complessiva si attesta costantemente al di sotto della media regionale (57,76%) e, nel 2021, al di sotto del valore-soglia previsto (47%) per il correlato parametro di deficitarietà strutturale ex d.m. 28.12.2018.

L'esercizio 2021 fa registrare i valori percentuali più bassi oltre che nella capacità di riscossione complessiva anche nella capacità di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio e dei crediti esigibili negli esercizi precedenti.

Nonostante il rialzo dei predetti indici riscontrato nell'esercizio 2022, i risultati della capacità di riscossione complessiva non possono ritenersi soddisfacenti.

In sede istruttoria è stato chiesto, pertanto, di conoscere gli eventuali interventi assunti e/o programmati ai fini del miglioramento dell'attività di riscossione.

L'ente, nella nota di risposta, ha rappresentato che "la notevole difficoltà di riscossione è connessa ad una difficile situazione che caratterizza la realtà socioeconomica

del paese, con famiglie con difficoltà ad adempiere ai propri obblighi tributari e pochissime attività economiche in crisi, che, peraltro, per importi, incidono in maniera elevata sulla mole di residui attivi presenti. La crisi provocata dalla Pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 nell'anno 2020 e dall'emergenza energetica del 2022 ha accentuato ulteriormente le difficoltà di riscossione dei crediti tributari.

La difficoltà nella riscossione è riscontrata per tutti i tributi oggetto di accertamento. A fronte di una costante attività di controllo e di emissione di avvisi di accertamento dimostrata dagli importi complessivi registrati, sono sempre notevoli gli importi che rimangono da incassare. Difficoltà non dipendenti dalla volontà dell'Ente che non ha mai sospeso o rinviato tutte le forme previste dall'ordinamento per consentire il recupero delle somme evase. Inoltre, al fine di non determinare rischi per gli equilibri dell'Ente, si è provveduto sempre ad iscrivere in modo puntuale il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità".

Con riferimento all'evasione tributaria, dai dati riportati nei questionari ai consuntivi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, emergono valori percentuali di riscossione assai modesti (rispettivamente: 0%, 0,57%, 5,85%, 13,26%, 5,93%):

Tab. n. 7 - Evasione tributaria 2018-2022

| Recupero evasione Tributi | Rendiconto 2018 | | | Rendiconto 2019 | | | Rendiconto 2020 | | | Rendiconto 2021 | | | Rendiconto 2022 | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| | Accertamenti | riscossioni | (R/A)*100 | Accertamenti | riscossioni | (R/A)*100 | Accertamenti | riscossioni | (R/A)*100 | Accertamenti | riscossioni | (R/A)*100 | Accertamenti | riscossioni | (R/A)*100 |
| Recupero evasione IMU/TASI | 82.064,00 | - | 0,00% | 88.703,00 | - | 0,00% | 55.025,00 | - | - | 115.246,00 | 20.101,41 | 17,44% | 35.176,00 | 2.685,00 | 7,63% |
| Recupero evasione TARSU/TIA/TARES | 70.262,00 | - | 0,00% | 74.131,29 | 934,29 | 1,26% | 35.340,00 | 5.584,70 | - | 30.001,00 | - | - | 10.066,73 | - | - |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recupero evasione altri tributi | - | - | - | - | - | - | 10.169,00 | - | - | 21.298,00 | 1.983,74 | 9,31% | - | - | - |
| Totale | 152.326,00 | - | 0,00% | 162.834,29 | 934,29 | 0,57% | 100.534,00 | 5.884,70 | 5,85% | 166.545,00 | 22.085,15 | 13,26% | 45.242,73 | 2.685,00 | 5,93% |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati ente (questionari ai consuntivi) rettificata con i dati forniti in sede di risposta alla nota istruttoria.

Al fine di pervenire ad un quadro completo e aggiornato dei dati, in sede istruttoria è stato chiesto di: *i)* riferire le ragioni della scarsa attività di contrasto all'evasione tributaria nonché le eventuali (e doverose) misure programmate e/o attivate ai fini del superamento di tale criticità; *ii)* trasmettere il dato aggiornato della riscossione dei residui attivi afferenti alle entrate derivanti da recupero

dell'evasione tributaria conservati al 31.12.2022, con indicazione della tipologia di tributo e dell'anno di provenienza, oltre che dei residui eventualmente stralciati in sede di riaccertamento e delle somme accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Sogliano Cavour (LE), sul punto, ha precisato che *“Fra le iniziative intraprese dall'Ente per il miglioramento dell'attività di riscossione e di contrasto all'evasione si segnalano: L'utilizzo di strumenti differenti di riscossione coattiva quale l'ingiunzione di pagamento al fine di ottenere una più incisiva ed efficace azione di recupero dei crediti tributari; La notifica degli atti di accertamento a carico di contribuenti difficilmente reperibili inerenti i tributi notificati effettuata tramite il messo comunale, ai sensi del Codice di procedura Civile, al fine di ottenere un più elevato tasso di riuscita delle notifiche degli atti medesimi rispetto ai risultati ottenibili con le raccomandate postali; L'utilizzo, a partire dal 2022, di un servizio di supporto da parte di specifica società specializzata nel recupero stragiudiziale dei crediti insoluti, con l'utilizzo di modalità alternative a quelle già utilizzate; Nuove regole per la rateizzazione degli avvisi di accertamento, consentendo l'accesso a un più ampio numero di rate. “*

Inoltre, sono stati forniti gli importi delle riscossioni aggiornate dell'evasione tributaria, con indicazione dell'anno di provenienza dell'entrata e dell'importo dei residui mantenuti in bilancio.

I dati comunicati, tuttavia, confermano le difficoltà nella riscossione e la presenza di elevati residui attivi.

Tab n. 8 - Riscossioni aggiornate al 31.12.2023

| Recupero evasione | Anno | Residui conservati al 31/12/2022 | Riscossioni al 31/12/2023 | Residui |
|-------------------|------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| IMU | 2018 | 33.611,89 | 4.975,23 | 28.636,66 |
| IMU | 2019 | 79.036,49 | 967,56 | 78.068,93 |
| IMU | 2020 | 52.629,89 | 1.728,10 | 50.901,79 |
| IMU | 2021 | 60.069,42 | 5.250,39 | 54.819,03 |
| IMU | 2022 | 32.491,00 | 1.126,00 | 31.365,00 |
| TARI | 2015 | 217.093,11 | 673,57 | 216.419,54 |
| TARI | 2016 | 115.985,27 | 4.332,01 | 111.653,26 |
| TARI | 2017 | 30.982,40 | 75,00 | 30.907,40 |
| TARI | 2018 | 40.562,25 | 1.629,40 | 38.932,85 |
| TARI | 2019 | 65.351,32 | 0,00 | 65.351,32 |
| TARI | 2020 | 24.489,85 | 787,00 | 23.702,85 |
| TARI | 2021 | 26.531,00 | 4.880,00 | 21.651,00 |
| TARI | 2022 | 10.066,73 | 6.774,00 | 3.292,73 |
| TASI | 2019 | 9.448,37 | 98,00 | 9.350,37 |
| TASI | 2020 | 9.003,00 | 1.037,37 | 7.965,63 |
| TASI | 2021 | 17.942,26 | 1.254,64 | 16.687,62 |
| TASI | 2022 | 5.965,00 | 354,72 | 5.610,28 |
| TOSAP | 2019 | 16.993,00 | 6.851,00 | 10.142,00 |

Fonte: nota di risposta del Comune di Sogliano Cavour (LE) - prot. Cdc n. 599 del 12.02.2024.

Alla luce dei dati sopra riportati, si richiede all'ente in esame un attento monitoraggio delle attività volte a migliorare l'efficienza nel contrasto all'evasione tributaria, con particolare riguardo alla fase di riscossione, adottando ogni misura organizzativa utile a tale fine.

Circa il complessivo andamento percentuale delle riscossioni, rilevato nella precedente tabella n. 6, il Collegio evidenzia che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari.

Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali

effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente dovrà pertanto provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 219/2021/PRSE).

Il Collegio ritiene, altresì, utile rammentare che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (*ex art. 53, comma 1 Cost.*) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (*art. 97 Cost.*), espressione entrambi del più generale principio di uguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse all'ente. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava, quindi, la conclusione dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione dell'ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determini sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 268/2021/PRSE).

Il dato relativo alla riscossione va, peraltro, considerato unitamente all'ammontare dei residui attivi iscritti in bilancio.

Il seguente prospetto riporta i dati presenti in BDAP relativi ai residui attivi e passivi dell'ultimo quinquennio:

Tab. n. 9 – Residui attivi e passivi 2018-2022

| <i>In euro</i> | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Residui attivi | (+) | 1.906.447,10 | 2.637.172,08 | 2.553.246,76 | 3.252.518,93 | 2.967.645,01 |
| Residui passivi | (-) | 1.268.291,42 | 1.813.743,22 | 980.112,22 | 923.128,43 | 1.184.899,81 |

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (elaborazione su dati BDAP).

Con riferimento al già rilevante ammontare di residui attivi riferibili all'esercizio 2020 (pari a € 2.553.246,76), i residui attivi al 31.12.2021 e al 31.12.2022 hanno subito rispettivamente la seguente variazione rispetto all'esercizio precedente: +27,38%; -8,75%.

Complessivamente, le risultanze dei rendiconti 2018-2022 evidenziano un *trend* altalenante dei residui attivi e passivi, come di seguito rappresentato:

Tab. n. 10 – Residui attivi e passivi 2018-2022

| RESIDUI ATTIVI | ESERCIZI PRECEDENTI (a) | COMPETENZA (b) | TOTALE (c=a+b) | RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c) |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Rendiconto 2018 | 1.434.974,54 | 471.472,56 | 1.906.447,10 | 75,27% |
| Rendiconto 2019 | 1.480.273,14 | 1.156.898,94 | 2.637.172,08 | 56,13% |
| Rendiconto 2020 | 1.858.042,22 | 695.204,54 | 2.553.246,76 | 72,77% |
| Rendiconto 2021 | 2.048.015,64 | 1.204.503,29 | 3.252.518,93 | 62,97% |
| Rendiconto 2022 | 2.197.178,25 | 770.466,76 | 2.967.645,01 | 74,04% |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

| RESIDUI PASSIVI | ESERCIZI PRECEDENTI (a) | COMPETENZA (b) | TOTALE (c=a+b) | RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c) |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Rendiconto 2018 | 443.137,78 | 825.153,64 | 1.268.291,42 | 34,94% |
| Rendiconto 2019 | 437.689,72 | 1.376.053,50 | 1.813.743,22 | 24,13% |
| Rendiconto 2020 | 386.569,32 | 593.542,90 | 980.112,22 | 39,44% |
| Rendiconto 2021 | 215.908,98 | 707.219,45 | 923.128,43 | 23,39% |
| Rendiconto 2022 | 345.493,28 | 839.406,53 | 1.184.899,81 | 29,16% |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Con specifico riguardo ai residui attivi presenti al 31.12.2022, di non trascurabile rilievo è la consistenza di quelli derivanti dalle precedenti gestioni, i quali rappresentano il 74,04% del totale (valore più elevato rispetto a quelli degli esercizi precedenti, dopo il dato del 2018):

Tab. n. 11 – Residui attivi al 31.12.2022

| RESIDUI ATTIVI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | RESIDUI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA 2022 (b) | TOTALE RESIDUI DA RIPORTARE (c=a+b) | RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c) |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | INIZIALI | RISCOSSI | VARIAZIONI | INSERITI NEL RENDICONTO (a) | | | |
| TITOLO 1 | 2.262.809,06 | 674.788,80 | - 46,11 | 1.587.974,15 | 447.932,83 | 2.035.906,98 | 78,00% |
| TITOLO 2 | 144.644,99 | 56.282,51 | - 2.999,16 | 85.363,32 | 127.444,97 | 212.808,29 | 40,11% |
| TITOLO 3 | 74.869,77 | 25.711,24 | 9.071,06 | 58.229,59 | 62.891,19 | 121.120,78 | 48,08% |
| TITOLO 4 | 770.195,11 | 214.608,31 | - 89.975,61 | 465.611,19 | 131.952,77 | 597.563,96 | 77,92% |
| TITOLO 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO 9 | - | - | - | - | 245,00 | 245,00 | 0,00% |
| Totale | 3.252.518,93 | 971.390,86 | - 83.949,82 | 2.197.178,25 | 770.466,76 | 2.967.645,01 | 74,04% |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Tab. n. 12 – Residui passivi al 31.12.2022

| RESIDUI PASSIVI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | RESIDUI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA 2022 (b) | TOTALE RESIDUI DA RIPORTARE (c=a+b) | RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | INIZIALI | RISCOSSI | VARIAZIONI | INSERITI NEL RENDICONTO (a) | | | |
| TITOLO 1 | 589.998,20 | 359.986,35 | - 24.778,03 | 205.233,82 | 482.912,02 | 688.145,84 | 29,82% |
| TITOLO 2 | 315.320,70 | 98.285,93 | - 85.688,48 | 131.346,29 | 325.569,17 | 456.915,46 | 28,75% |
| TITOLO 3 | 2.125,00 | - | - | 2.125,00 | - | 2.125,00 | 100,00% |
| TITOLO 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO 7 | 15.684,53 | 7.876,12 | - 1.020,24 | 6.788,17 | 30.925,34 | 37.713,51 | 18,00% |
| totale | 923.128,43 | 466.148,40 | - 111.486,75 | 345.493,28 | 839.406,53 | 1.184.899,81 | 29,16% |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Dalla consultazione della relazione dell'organo di revisione al consuntivo 2022, è stato possibile effettuare un approfondimento in ordine all'anzianità dei residui attivi e passivi presenti nel medesimo rendiconto:

Tab. n. 13 – Anzianità dei residui attivi al 31.12.2022

| Titolo | 2018 e precedenti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale (per titolo) |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1_Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa | 864.827,39 | 265.517,38 | 248.441,83 | 209.187,55 | 447.932,83 | 2.035.906,98 |
| 2_Trasferimenti correnti | 7.650,00 | 5.770,00 | 27.888,66 | 44.054,66 | 127.444,97 | 212.808,29 |
| 3_Entrate extratributarie | 3.590,00 | 5.640,90 | 10.400,63 | 38.598,06 | 62.891,19 | 121.120,78 |
| 4_Entrate in conto capitale | 198.101,08 | 39.269,36 | 85.879,34 | 142.361,41 | 131.952,77 | 597.563,96 |
| 5_Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | - | - | - | 245,00 | 245,00 |
| 6_Accensione Prestiti | - | - | - | - | - | - |
| 9_Entrate per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | - |
| Totale (per anno di provenienza) | 1.074.168,47 | 316.197,64 | 372.610,46 | 434.201,68 | 770.466,76 | 2.967.645,01 |
| <i>Rapporto % rispetto al totale</i> | <i>36,20%</i> | <i>10,65%</i> | <i>12,56%</i> | <i>14,63%</i> | <i>25,96%</i> | <i>100,00%</i> |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Relazione Organo di Revisione al consuntivo 2022.

Tab. n. 14 – Anzianità dei residui passivi al 31.12.2022

| Comune di Sogliano Cavour (LE) | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo | 2018 e precedenti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale (per titolo) |
| 1_Spese correnti | 18.957,84 | 17.995,44 | 32.217,22 | 136.063,32 | 482.912,02 | 688.145,84 |
| 2_Spese in conto capitale | - | 16.734,08 | 50.628,47 | 63.983,74 | 325.569,17 | 456.915,46 |
| 3_Spese per incremento di attività finanziarie | 2.125,00 | - | - | - | - | 2.125,00 |
| 4_Rimborso di prestiti | - | - | - | - | - | - |
| 5_Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - | - | - |
| 7_Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.320,00 | - | - | 2.468,17 | 30.925,34 | 37.713,51 |
| Totale (per anno di provenienza) | 25.402,84 | 34.729,52 | 82.845,69 | 202.515,23 | 839.406,53 | 1.184.899,81 |
| <i>Rapporto % rispetto al totale</i> | <i>2,14%</i> | <i>2,93%</i> | <i>6,99%</i> | <i>17,09%</i> | <i>70,84%</i> | <i>100,00%</i> |

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Relazione Organo di Revisione al consuntivo 2022.

Dal richiamato approfondimento è emerso come una parte significativa dei residui attivi (36,20%) si sia formata in data antecedente al 2019. Si tratta, in particolare, di residui ascrivibili alle entrate del titolo I (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) e del titolo IV (entrate in conto capitale).

Con riferimento ai residui attivi del titolo IV, il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha rappresentato che *“trattasi di residui attivi relativi a finanziamenti di opere pubbliche le cui somme sono state anticipate dall’Ente, per le quali l’Ufficio Tecnico competente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il recupero”*.

Sul fronte dei residui passivi, invece, al 31.12.2022, la consistenza di quelli derivanti dalle precedenti gestioni, si attesta sul 29,16% mentre la maggiore incidenza è imputabile alla competenza (esercizio 2022) in cui si sono formati residui pari al 70,84% di quelli complessivamente mantenuti al 31.12.2022.

Al riguardo, in sede di nota di risposta, il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha affermato che *“ai fini dello smaltimento dei residui passivi, tra gli obiettivi da raggiungere vi è senza dubbio il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, che (...) l’Ente sta perseguendo”*.

Sul punto il Collegio evidenzia che la quantificazione delle partite attive e passive che non abbiano un obiettivo riscontro finanziario (come avviene invece per il fondo cassa) non può essere priva dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri. Il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del T.U.E.L.); pertanto, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti ad anni precedenti e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Il Collegio, conclusivamente, sul punto, richiama l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione o il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

La permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare pertanto adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettibile di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi (e di riflesso il conto consolidato di tutte le Pubbliche Amministrazioni) con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica (si veda in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 57/2021/PRSE).

4. Tempi di pagamento

La situazione in merito al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre di ciascuno degli esercizi del periodo 2018-2022 è sintetizzata nel seguente prospetto²:

² Le colonne riportano il rapporto percentuale tra l'importo pagato e l'importo complessivo dovuto (l'importo complessivo delle fatture ricevute nell'anno 2018, al netto della quota IVA, e degli importi sospesi e non liquidabili), la media dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura, la media dei ritardi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura (questo valore può essere negativo, se la fattura viene pagata in anticipo), nonché lo *stock* residuo al 31.12.2018 (importo suscettibile di modifica).

Tab. n. 15 - Tempi medi di pagamento 2018-2022

| Comune di Sogliano Cavour (LE) | N. Fatture | Importo totale fatture (al netto note di credito e inclusa quota IVA) | Importo pagato | Tempo medio di pagamento ponderato (*) | Tempo medio di ritardo ponderato (*) | % pagato/fatture | stock debito residuo al 31.12 |
|---|------------|---|----------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 2018 (Dati aggiornati al 01.06.2020) | 587 | € 1.105.109,03 | € 1.012.634,46 | 40,15 | 7,19 | 91,63% | € 185.981,85 |
| 2019 (Fonte dati: PCC aggiornamento al 01.06.2020, salvo che per lo stock del debito, aggiornato al 30.04.2021) | 696 | € 1.724.539,82 | € 1.618.996,90 | 50,80 | 14,51 | 93,88% | € - |
| 2020 (Fonte dati: PCC aggiornamento al 24.05.2022, salvo che per lo stock del debito, aggiornato al 23.05.2022) | 576 | € 1.611.235,26 | € 1.441.952,77 | 30 | -10 | 89,49% | € - |
| 2021 (Fonte dati: PCC aggiornamento al 31.05.2022, salvo che per lo stock del debito, aggiornato al 23.05.2022) | 676 | € 1.603.179,99 | € 1.371.976,40 | 28 | -9 | 85,58% | € 64.130,06 |
| 2022 (Fonte dati: PCC aggiornamento al 31/05/2023) | 640 | € 1.745.943,36 | € 1.434.174,00 | 40 | 8 | 82,14% | € 28.140,52 |

(*) Per alcuni Enti che, in base alle comunicazioni effettuate in PCC, riportano dati anomali o incongruenti, sono in corso le opportune verifiche.

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati MEF: Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui - mef.gov.it).

Mentre dalla consultazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC), la ricerca dei dati relativi all'ente nell'ambito dei file denominati "Debiti commerciali residui scaduti e non pagati" al 31.12.2019 e al 31.12.2020 non restituisce alcun risultato, la consultazione dei file pubblicati nell'apposita sotto-sezione in "Amministrazione trasparente" riporta un ammontare complessivo dei debiti pari a: € 93.787,42 (al 31.12.2019) e € 47.185,65 (al 31.12.2020).

Al riguardo il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha precisato di non aver comunicato a detta piattaforma lo stock di debito residuo al 31.12.2019 e 31.12.2020 in quanto non obbligatorio, con riferimento ai citati esercizi, avendo aderito al regime c.d. Siope+ nel corso del 2018.

Sul punto, effettivamente, la legge n. 145/2018, all'art.1, comma 867 stabilisce che, ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 della legge n. 196/2009 sono tenute alla comunicazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861. Fanno eccezione le

amministrazioni pubbliche che aderiscono al regime c.d. Siope+ per le quali la comunicazione è obbligatoria fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale hanno aderito a Siope+ (testualmente "per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato").

Si osserva, tuttavia, che nei successivi esercizi, anche se non più obbligatoria, la comunicazione resta possibile ed è particolarmente consigliata se l'importo calcolato da PCC è differente da quello calcolato dai propri sistemi contabili.

Dalla tabella n. 15 sopra riportata emerge, inoltre, come negli esercizi 2020 e 2021 si siano registrati valori negativi nel tempo medio di ritardo ponderato, indice della capacità dell'ente di effettuare pagamenti in anticipo, rispetto ai tempi di scadenza delle fatture.

Detto trend ha subito, tuttavia, un peggioramento nell'esercizio 2022 in cui il tempo medio di ritardo ponderato si attesta a 40 giorni.

I dati sull'indicatore di tempestività dei pagamenti, ricavati dalla consultazione dell'apposita sotto-sezione inclusa in "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente, sono evincibili dalla seguente tabella:

Tab. n. 16 – Indicatore di tempestività dei pagamenti 2018-2022

| Comune di Sogliano Cavour (LE) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|------|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale) | 12,04 | 21,56 | 5,42 | -13 | 23 |
| scostamento rispetto all'esercizio precedente | 16,05 | -9,52 | 16,14 | 18,42 | -36 |

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia elaborazione su dati sito istituzionale.

I dati confermano un peggioramento significativo nei tempi di pagamento dell'esercizio 2022.

Al riguardo, il Comune di Sogliano Cavour (LE) ha comunicato che *“La tempestività dei pagamenti nel 2022 è stata fortemente influenzata da difficoltà organizzative dell’Ente, conseguenti ai diversi pensionamenti che hanno interessato gli uffici comunali, già in situazione di sotto organico”*.

Inoltre, l’organo di revisione ha verificato che l’ente in esame nel corso del 2022 non era tenuto ad effettuare l’accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, commi 859 e ss. della legge n. 145/2018.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato, osserva comunque come il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenti una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È in tale prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, che deve inquadrarsi la disciplina di cui all’art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Pertanto, è necessario che il Comune di Sogliano Cavour (LE) continui a porre in essere ogni utile azione al fine di rispettare (e migliorare) le tempistiche di legge per i pagamenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 del Comune di Sogliano Cavour (LE),

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell’ente;

RACCOMANDA

al Comune di Sogliano Cavour (LE) di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle criticità evidenziate;

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:
 - a) al Sindaco del Comune di Sogliano Cavour (LE),
 - b) al Presidente del Consiglio comunale dell'ente affinché ne dia tempestiva comunicazione all'organo consiliare,
 - c) all'organo di revisione dell'ente, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del T.U.E.L.;
 - d) alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., per i profili di competenza, con particolare riferimento alla fattispecie di cui al precedente paragrafo n. 1 (violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1-*quinqies* del d.l. n. 113/2016 convertito, con modificazioni dalla legge n. 160/2016);
- che l'organo di revisione svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attività di controllo e di vigilanza, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147-*quinqies* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sogliano Cavour (LE), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 2 maggio 2024.

Il Magistrato Relatore
Nunzio Mario TRITTO

La Presidente
Cinzia BARISANO